



COMUNE DI ALBANO LAZIALE
PROVINCIA DI ROMA

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI
SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE AI FINI ISEE, PRESENTATE AL
COMUNE DI ALBANO LAZIALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

Art. 1 - Riferimenti normativi

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Finalita'

Art. 4 - Tipologia degli accertamenti

Art. 5 - Determinazione della metodologia di accertamento

Art. 6 - Controlli

Art. 7 - Irregolarità ed omissioni

Art. 8 - Documentazione probatoria

Art. 9 - Procedimento per il controllo delle DSU

Art. 10 - Registro dei controlli

Art. 11 - Adempimenti dell'Ufficio Isee

Art. 12 - False dichiarazioni od attestazioni

Art. 13 - Norme finali e di rinvio

ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Le disposizioni regolamentari traggono origine e fanno riferimento alle seguenti disposizioni normative:

articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 109/98, il quale recita che gli Enti erogatori controllano singolarmente o mediante un apposito servizio comune la veridicità delle dichiarazioni ISEE presentate; artt. 43, 71 e 72 del DPR 28/12/2000 n. 445, che definiscono il quadro di riferimento normativo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive uniche;

“Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al DPR 28/12/2000 n. 445

Circolare n. prot. 393000 dell'11/11/2002 del Comando generale della Guardia di Finanza.

ART. 2 – OGGETTO

L'accertamento sulle dichiarazioni sostitutive rese ai fini ISEE riguarda sia le dichiarazioni rese per prestazioni di competenza di enti terzi (Stato, Regioni, altri), la cui procedura amministrativa e/o erogazione finanziaria sia demandata ai Comuni, sia quelle per benefici nella diretta responsabilità dell'ente locale (contributi sociali, tariffe servizi educativi e scolastici, ecc...).

Possono essere altresì sottoposte a controllo le attestazioni ISEE rilasciate da enti diversi (Caf, patronati, ecc...) attraverso l'incrocio con le banche dati della P.A., dell'INPS e l'attività ispettiva della Guardia di Finanza.

ART. 3 – FINALITA'

Il presente regolamento tende a rendere pienamente attendibile l'attestazione ISEE quale strumento per l'accesso modulare ai benefici e prestazioni agevolate erogate, attraverso una efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socio-economiche autodichiarate dagli utenti

ART. 4 – TIPOLOGIA DEGLI ACCERTAMENTI

Gli accertamenti si distinguono in:

Con riferimento ai destinatari in:

Generalizzati, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;

A campione, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata, sulla base di una campionatura appositamente costituita;

Puntuali, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.

Con riferimento ai tempi di effettuazione, in :

Preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;

Successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.

Con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in:

Diretti, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante;

Indiretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante; affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;

Documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

Gli accertamenti hanno per oggetto:

Dati anagrafici

Dati e notizie personali

Dati economici, finanziari e patrimoniali.

ART. 5 – DETERMINAZIONE DELLA METODOLOGIA DI ACCERTAMENTO

Gli accertamenti effettuati di norma sono quelli a campione, successivi e , ove possibile, diretti. Al campione individuato si applica poi l'accertamento puntuale.

Gli accertamenti puntuali sono eseguiti altresì in tutti i casi in cui risultino “ragionevoli dubbi” sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate come meglio specificato al successivo articolo 6.

All'accertamento puntuale è normalmente connesso l'accertamento documentale.

Gli accertamenti generalizzati e preventivi rappresentano una categoria residuale applicabile in rapporto a procedimenti principali cui siano connessi benefici rilevanti per una platea ridotta di utenti.

Gli accertamenti indiretti si applicano laddove non sia possibile la modalità diretta.

Sono soggetti a controllo generalizzato i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, quale parametro essenziale per l'applicazione della scala di equivalenza.

ART. 6 – CONTROLLI

L'attività di accertamento della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) sarà effettuata dalla commissione di controllo mediante:

controlli a campione con modalità di estrazione casuale su un numero di dichiarazioni pari ad almeno il 10% di quelle presentate.

Controlli su tutte le dichiarazioni il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE è pari a zero.

Controlli puntuali e mirati sulle singole DSU qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, risultanti da elementi pervenuti a conoscenza dell'Ufficio.

ART. 7 – IRREGOLARITA' O OMISSIONI

L'attività di controllo sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche deve essere innanzitutto finalizzata a rilevare la presenza di irregolarità e/o omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità e, conseguentemente, deve essere verificata:

l'evidenza delle irregolarità o della omissione;

la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;

la possibilità di essere sanata dall'interessato con la regolarizzazione o il complemento della dichiarazione.

Conseguentemente si provvede a :

sanatoria d'ufficio, quando i dati esatti sono rilevabili direttamente dalle banche dati o da documentazione già in possesso dell'Ente al quale viene richiesta la presentazione sociale agevolata;

richiesta di regolarizzazione o completamento della dichiarazione al soggetto interessato.

Tale attività è svolta dall'Ufficio U.R.P. del Comune di Albano Laziale nell'ambito dell'accertamento della veridicità delle DSU.

La mancata regolarizzazione o completamento della dichiarazione per causa imputabile al dichiarante comporta la decadenza dai benefici.

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE PROBATORIA ED INTEGRATIVA

La Commissione di controllo nell'ambito della propria attività di verifica e controllo delle attestazioni ISEE e delle DSU, può richiedere documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi autodichiarati.

Le attestazioni sottoposte a controllo devono, in ogni caso, essere corredate dalle DSU relative e dalla seguente ulteriore documentazione che in caso di accertamento deve essere esibita a corredo della dichiarazione prestata:

contratto di locazione registrato (se il nucleo risiede in abitazione in locazione)

eventuale certificazione rilasciata a soggetti portatori di handicap (per invalidità superiore al 66%)

ultima dichiarazione dei redditi presentata;

in caso di proprietà immobiliari, certificati catastali relativi;

estratto conto al 31.12 dell'anno di riferimento di depositi e conti correnti bancari e postali;

estratto conto titoli mobiliari (Titoli di stato, obbligazioni, partecipazioni azionarie, etc.).

La Commissione di controllo, come organo ricevente, assicurerà la riservatezza dei dati ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 9 -PROCEDIMENTO PER IL CONTROLLO DELLE DSU

La Commissione attiva il processo di controllo della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni sociali agevolate con la collaborazione dell'Ufficio delle entrate di Albano Laziale.

Contestualmente all'avvio della procedura di accertamento, la Commissione di controllo trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90.

Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione; è ammessa la possibilità di concludere accordi endoprocedimentali per una definizione concordata del procedimento.

Qualora nel corso del procedimento di controllo vi sia la necessità di procedere a verifiche e controlli incrociati di dati ed informazioni, gli altri uffici del Comune che dispongono di dati utili all'accertamento consentiranno la consultazione diretta degli archivi ed invieranno i risultati dell'accertamento anche a mezzo fax o per via telematica. La commissione di controllo, come organo ricevente, assicurerà la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

La commissione di controllo sottoporrà all'attività ispettiva della Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza rispetto alla situazione sottostante.

ART. 10 – REGISTRO DEI CONTROLLI

Al fine di consentire la rilevazione dell'attività di controllo, la Commissione predispone un registro progressivo dei controlli effettuati. Il verbale di seduta indicherà gli elementi essenziali in ciascun procedimento attivato.

ART. 11 – ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO ISEE

L'ufficio ISEE presso l'URP ha istituito dall'inizio dell'attività dei registri progressivi per le certificazioni ISEE rilasciate; esso è autorizzato ad effettuare i controlli generalizzati sulla composizione delle famiglie anagrafiche riportate nelle DSU.

E' autorizzato inoltre a segnalare le DSU per lo svolgimento dell'attività di controllo secondo le modalità disciplinate dall'articolo 6.

Nel caso di attivazione del controllo puntuale e mirato previsto dall'articolo 6 unitamente all'invio delle DSU dovrà rendere noti alla Commissione di controllo gli elementi pervenuti che determinano "ragionevoli dubbi" sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate.

ART. 12 - FALSE DICHIARAZIONI O ATTESTAZIONI

Qualora in sede di controllo siano rilevati elementi di falsità nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate da un soggetto all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 76 del T.U. si devono applicare gli articoli del codice penale e delle leggi speciali in materia.

La relativa denuncia all'Autorità giudiziaria è sottoscritta congiuntamente dai funzionari della Commissione di Controllo e dal responsabile del procedimento che ha seguito la pratica soggetta ad accertamento. Infine, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.

L'ente erogatore dei benefici ne dispone la revoca, con recupero delle eventuali somme indebitamente percepite e/o degli importi indebitamente corrisposti.

ART. 13 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di ISEE e relativi controlli, nonché alla normativa che regola il procedimento amministrativo.